

OPINIONE

Assistenza fiscale: per gli agronomi nessun problema



Non è suscettibile di creare alcun problema agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati la recente sentenza di Cassazione penale n. 10100/2011 (la quale ha stabilito che solo i Dottori Commercialisti possono svolgere l'attività di assistenza fiscale in quanto "tipica" di quella professione) perché le "funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria" sono attribuite dalla legge n. 251/1986 e successive modificazioni ed integrazioni anche agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati iscritti nel relativo Albo i quali, dunque, possono pacificamente attendervi. Gli Agrotecnici inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 546/92 possono assistere la propria clientela, innanzi alle Commissioni tributarie per le materie di competenza. I problemi semmai sono di altre categorie professionali le quali, pur prive di specifiche competenze nel settore fiscale, hanno finora svolto questa attività. La sentenza della Cassazione penale n. 10100/2011 viene in qualche modo ad innovare i precedenti giurisprudenziali, che limitavano la competenza professionale delle varie categorie alle attività riservate ma non a quelle "tipiche" (anche se è pur vero che occorre dare un senso compiuto all'iscrizione in un Albo, non essendo possibile sostenere che tutti possano fare tutto, senza alcun controllo) e, dunque, merita di essere confermata da ulteriori pronunce. La competenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nel settore fiscale non deve stupire giacché queste figure professionali hanno una formazione multidisciplinare e si configurano come "assistenti globali" per le imprese "verdi" del settore agroambientale. Si ricorda che all'Albo professionale possono accedere, previo svolgimento di un tirocinio semestrale, anche i laureati in Classe 18 (ex Classe 17) "Scienze dell'economia e della gestione aziendale".

Data: Mercoledì 16 Marzo 2011